

STATUTO della Associazione Sportiva Dilettantistica ORSA MAGGIORE

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.lgs. 36/2021, un'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Orsa Maggiore" (d'ora in poi "Associazione"), in breve "A.S.D. Orsa Maggiore", attualmente senza personalità giuridica, che la stessa si riserva di chiedere con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 14.1 D.Lgs. 39/2021, con sede in Roma, via Alessandro Rossi n.20.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "A.S.D."
4. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento delle persone che detengono le cariche sociali e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta o differita, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
2. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, al genere, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.
3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di Socie e Soci, dall'elettività delle cariche sociali; si deve avvalere prevalentemente delle prestazioni volontarie di Socie e Soci e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10.3 D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline dello Sport Orientamento ("Orienteering") e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri Associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica, anche in ambito scolastico, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
6. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali:
 - attività ricreativa in favore di Socie e Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - attività di sponsorizzazione e pubblicità;
 - istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
 - organizzazione di corsi ed eventi aziendali (cd. "team building") ed attività sportive o ludiche per entità giuridiche terze e persone non associate né tesserate (es. feste di compleanno, raduni scout);
 - edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
 - stampa e vendita di mappe topografiche;
 - vendita di articoli sportivi, tra cui attrezzature e abbigliamento;
 - promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da socie e soci o tesserate e tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o enti terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero; potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.
7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
8. L'Associazione s'impegna a garantire la partecipazione e il diritto di voto, nell'ambito delle assemblee federali, delle proprie tesserate e dei propri tesserati in quota dirigenti, atlete/i e tecniche/i.
9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del CIP - Comitato Italiano Paralimpico, nonché agli Statuti e ai regolamenti della FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento e delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata.
10. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, del CIP, della FISO e degli altri enti sportivi di

affiliazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

11. L'Associazione si impegna, inoltre, a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI, del CIP, della FISO e degli altri enti sportivi di affiliazione, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 39/2021.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea di Socie e Soci, convocata in seduta straordinaria.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Socie e Soci, tutte/i coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Socie e Soci sono invitati a tenere una condotta morale, civile e sportiva conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, del CONI, del CIP, della FISO e degli altri enti sportivi di affiliazione e dei rispettivi organi.
2. Tutte/i coloro che intendono divenire Socie e Soci dell'Associazione dovranno redigere una domanda di ammissione su apposito modulo: l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene efficacemente conseguita all'atto di tale delibera. La qualifica di Socia e Socio potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea di Socie e Soci.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
4. Tutte/i coloro che intendono prendere parte alle attività sportive della Federazione Italiana Sport Orientamento tramite l'Associazione, in qualità di tesserate e tesserati (con tesseramento agonistico, non agonistico, ludico-motorio o tecnico), devono farne richiesta tramite la modulistica federale apposita, fornire idonea certificazione medica e versare la relativa quota di tesseramento annuale. Il tesseramento ha effetto al completamento dei dati sul sito della Federazione Italiana Sport Orientamento e al pagamento della relativa quota di tesseramento dovuta alla Federazione ed è valido per tutta la stagione agonistica in corso, fino al 31 dicembre.
5. In caso di domande di ammissione a socia o socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale: chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni della socia o del socio minorenne.
6. La quota associativa annuale non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti di Socie e Soci

1. Socie e Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali. I diritti di elettorato attivo e passivo spettano solo a Socie e Soci maggiorenni, ma verranno automaticamente acquisiti da Socie e Soci minorenni alla prima Assemblea Sociale utile svoltasi al raggiungimento della maggiore età.
2. A Socie e Soci maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di Socia e Socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
4. L'esercente la potestà parentale di Socie e Soci minorenni, qualora non fosse già Socia o Socio, avrà comunque diritto a ricevere le informazioni sulle attività dell'Associazione, ivi incluse le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, cui potranno partecipare, ma solo in qualità di uditrice/uditore.

Articolo 6 - Decadenza di Socie e Soci

1. Socie e Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria;
 - b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale.
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta delle/dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro la Socia o il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento della stessa.
 - d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.
2. La Socia o il Socio che decade per morosità di cui alla precedente lettera (b) ha tempo fino alla celebrazione della prima Assemblea Ordinaria utile per regolarizzare il versamento di tutte le quote associative annuali che risultassero mancanti.
3. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera (c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocata/o la Socia o il Socio in questione, si procederà in contraddittorio con l'interessata/o a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
4. Socie e Soci radiate/i non possono essere più riammesse/i all'Associazione; Socie e Soci dimesse/i o decadute/i per morosità possono essere riammesse/i mediante la stessa procedura prevista per le nuove richieste di ammissione di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Articolo 7 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea di Socie e Soci;
 - b) il/la Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'Assemblea di Socie e Soci

1. L'Assemblea di Socie e Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità di Socie e Soci dell'Associazione e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutte le Socie e tutti i Soci, anche se non intervenute/i o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno di Socie e Soci, in regola con il pagamento delle quote associative annuali all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno delle/dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione di Socie e Soci.
4. Sono ammesse le audio/video assemblee, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tal caso è necessario che siano presenti nel medesimo luogo (presso cui si considera tenuta la riunione ai fini del verbale) presidente e segretario/o della riunione e che sia possibile alla/al presidente identificare chi partecipa, regolare lo svolgimento assembleare e constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Dovrà, inoltre, essere garantita a ogni avente diritto la discussione in tempo reale delle questioni, la visualizzazione e/o ricezione di documenti e la partecipazione alle votazioni.
5. Le assemblee sono presiedute dalla/dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla/dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza delle/dei presenti.
6. L'Assemblea nomina una/un segretario/o e, se necessario, due persone addette allo scrutinio dei voti. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di ricoprire la funzione di scrutinio a chi si candida alle medesime cariche.
7. L'assistenza della/del segretario/o non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto come atto notarile.
8. La/il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
9. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dalla/dal Presidente della stessa, dalla/dal segretario/o e, se nominate, dalle due persone addette allo scrutinio. Copia dello stesso verbale deve essere messo a disposizione di Socie e Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo Socie e Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e non soggette/i a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo Socie e Soci maggiorenni. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea, da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. L'elenco di Socie e Soci aventi diritto di voto è verificato da Presidente e Segretario/o all'apertura dell'Assemblea.

2. Socie e Soci possono rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un'altra/o Socia/o.

Articolo 10 - Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'adunanza, mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Associazione e contestuale comunicazione a Socie e Soci a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dalla/dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta di Socie e Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. Socie e Soci hanno diritto ad un voto.
2. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi di Socie e Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero di Socie e Soci intervenute/i e delibera con il voto delle/dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 di Socie e Soci.

Articolo 12 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza, mediante pubblicazione di avviso sul sito web dell'Associazione e contestuale comunicazione a Socie e Soci a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, ivi compreso la/il Presidente e le/i Consigliere/i elette/i dall'Assemblea di Socie e Soci con funzione elettiva.
3. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge la/il Vicepresidente, la/il Segretario/o e la/il Tesoriera/e; queste due ultime cariche sono ricoperte dalla stessa persona.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e le/i componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto della/del Presidente.
5. Possono ricoprire cariche sociali solo Socie e Soci, regolarmente tesserate/i come dirigenti alla/e Federazione/i di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative annuali, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della/e Federazione/i di appartenenza e non siano state/i assoggettate/i da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. In ottemperanza all'art.11 D.lgs. 36/2021, è fatto divieto alle/ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza delle/dei Consigliere/i in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza di quelle/i presenti.
8. È ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo anche attraverso chiamata o videochiamata, purché siano rispettate le stesse condizioni di cui all'art. 8.4.
9. È facoltà del Consiglio Direttivo decidere di aprire le riunioni a Socie e Soci interessate/i a partecipare in qualità di uditrici/uditori
10. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da Presidente e Segretario/o. Lo stesso deve essere messo a disposizione di Socie e Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare una/o o più Consigliere/i che non superino la metà delle/dei componenti del Consiglio Direttivo, le/i rimanenti provvederanno alla integrazione con il subentro della/del prima/o candidata/o, in ordine di votazioni, non eletta/o, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultima/o effettivamente eletta/o. Ove non vi siano candidate/i che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente in numero di componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare le persone mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza originaria del mandato.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento della/del Presidente dell'Associazione a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dalla/dal Vicepresidente fino alla nuova elezione di una/un Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza delle/dei componenti, compreso la/il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta la/il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà delle/dei Consiglieri/i, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
 - a) decidere circa le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - b) decidere circa le attività e i servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - c) decidere circa la direzione dell'eventuale personale dipendente e il coordinamento di collaboratrici, collaboratori e professionisti/i di cui si avvale l'Associazione;
 - d) provvedere alla redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale, del rendiconto economico finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente;
 - e) convocare l'Assemblea Ordinaria di Socie e Soci almeno una volta all'anno e l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art.11, comma 2;
 - f) presentare di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g) fissare le quote associative annuali e la scadenza per il versamento delle stesse;
 - h) nominare, tra le Socie e i Soci esterni al Consiglio Direttivo, coloro che hanno delega allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - i) redigere i Regolamenti Sociali e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - j) deliberare l'ammissione di nuove Socie e nuovi Soci;
 - k) prendere provvedimenti di radiazione verso Socie e Soci, qualora si dovessero rendere necessari;

Al Consiglio Direttivo attengono anche tutte le funzioni che lo Statuto o le leggi

non attribuiscono già ad altri organi.

Articolo 17 - Presidente

1. La/il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è la/il legale rappresentante in ogni evenienza.
1. Nei casi di urgenza la/il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 18 - Vicepresidente

2. La/il Vicepresidente sostituisce la/il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegata/o.

Articolo 19 – Segretaria/o Tesoriera/e

1. La/il Segretaria/o dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriera/e cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 - Rendiconto economico finanziario annuale

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario annuale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto economico deve informare circa lo stato patrimoniale dell'Associazione, ovvero la sua complessiva situazione economico-finanziaria.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti di Socie e Soci.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di Socie e Soci copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative annuali determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività istituzionali e commerciali organizzate dall'Associazione.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

1. Socie e Soci si impegnano a non adire in nessun modo a vie legali per le loro eventuali questioni con l'Associazione.
2. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e Socie e Soci e tra Socie e Soci medesime/i saranno sottoposte al giudizio inappellabile dell'Assemblea e di persona o persone da questa delegata/e quale arbitro amichevole compositore.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea di Soci e Socie, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 di Socie e Soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 di Soci e Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte di Socie e Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 di Socie e Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le direttive impartite in materia dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Sport Orientamento a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea Straordinaria Daniele Guardini:

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria Valerio Lucci:

Il presente Statuto è costituito di 11 (undici) pagine inclusa la presente ed è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria di Socie e Soci dell'A.S.D. Orsa Maggiore in data 26 aprile 2024, alla presenza di:

DANIELE GUARDINI
(Presidente)

VALERIO LUCCI
(Vicepresidente)

FAUSTO CONTI
(Consigliere)

EDOARDO CAPITANI

MARCELLO GUARDINI

LEONARDO MARIANI

RITA PAOLINI
